

TI_GERICHTE 60.2005.138 vom 3. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.138

FR: TI_GERICHTE 60.2005.138 du 3 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 60.2005.138 del 3 giugno 2005

Regeste

istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico. legittimazione. tempestività.

Erwägungen

E. 1

L'istanza di ricusa è presentata su carta intestata del Comune di _____, con la specifica "Direzione e rapporti istituzionali". L'istanza è presentata dall'avv. IS 1 e dalla lic. iur. IS 2, quindi a titolo personale. L'istanza è firmata dai due personalmente, con l'indicazione della funzione di _____ (per l'avv. IS 1) e di _____ (per la lic. iur. IS 2). Certo è che legittimati a presentare la ricusa sono le persone fisiche, parti al procedimento, e non l'ente pubblico. La legittimazione dei due istanti, a titolo personale, deve quindi essere ammessa.

E. 2

L'art. 46 cpv. 1 CPP fissa un termine per la presentazione della domanda di ricusa se i motivi sono sorti nel corso dell'inchiesta, come preteso nel presente caso. La domanda di ricusa deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP), sotto pena di perenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 31 n. 2; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 934). Malgrado quanto sostenuto nell'istanza, la tempestività appare problematica. L'istanza fa riferimento allo scritto del patrocinatore di _____ e _____ dell'_____. Detto scritto contiene la frase alla base dell'istanza ["Considerato il sollecito della sost. PP (...)"] e riferisce in precedenza della procedura penale pendente contro _____, _____ e _____, "da estendere, per unità di azione anche contro i firmatari dell'allegato di duplica _____ alla CEF (...)". Questa lettera mette in diretto collegamento la querela ed in particolare l'estensione "sollecitata" con la duplica del _____. Questo scritto, riemerso nell'ambito di un esame approfondito in data _____, era comunque già stato esaminato in precedenza, ed allo stesso era stata data una risposta in data _____ da parte del Municipio (allegato K all'AI 13) a firma di uno degli istanti. L'istanza appare quindi a prima vista tardiva, ma la questione può rimanere indecisa, visto l'esito nel merito, che si giustifica di esaminare. II. Nel merito

E. 3

Ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP). Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all'accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).

E. 4

L'art. 43 CPP non menziona i sostituti procuratori pubblici: da questo silenzio non si può dedurre che non possano essere oggetto di ricusa. La mancata menzione dei sostituti procuratori pubblici è dovuta unicamente ad una svista del legislatore, al momento in cui è stata introdotta questa figura, con modifica della LOG con legge del 25.3.2002, entrata in vigore l'1.1.2003, successiva alla revisione del CPP. In quell'occasione si è ommesso di menzionare i sostituti procuratori pubblici nelle norme sull'esclusione e sulla ricusa. Considerate le competenze loro assegnate dalla LOG, non sono dei semplici ausiliari, ma hanno competenze decisionali proprie e devono quindi garantire l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio dell'azione penale. Per questo si devono applicare anche per loro le norme sull'esclusione e sulla ricusa. Ciò risulta anche dall'art. 54a cpv. 2 LOG, in virtù del quale " le disposizioni di legge che reggono l'attività del procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti procuratori pubblici ".

E. 5

Lo scopo del diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è quello di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di " giusto mediatore " (cfr. decisione TF 1P.91/2003 dell'8.9.2003 e rif.; decisione TF 1P.168/2003 del 25.8.2003; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP. 2000 n. 3, e rif.; REP. 1998 n. 97, e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 909 ss.). Il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1P.238/2004 dell'1.7.2004; decisione TF 1P.619/2003 e 1P.621/2003 del 26.11.2003 e rif.; decisioni TF 1P.528/2002 del 3.2.2003, 1P.589/2002 del 4.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 127 I 196; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 e 4a). L'indipendenza di un giudice istruttore che esercita le funzioni di istruzione e di accusa non si esamina dal profilo dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 CEDU, bensì da quello dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (cfr. decisione TF 1P.238/2004 del 1.7.2004; DTF 127 I 196 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 4a); per quanto riguarda la sua indipendenza e la sua imparzialità, il contenuto della disposizione di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost. corrisponde comunque a quello dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (cfr. decisione TF 1P.238/2004 del 1.7.2004; DTF 127 I 198 e 199, e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 4a). Il magistrato deve quindi poter essere ricusato da chi ha un interesse quando vengono a mancare l'imparzialità e l'indipendenza. La ricusa riveste tuttavia un carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; saranno considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale ed organizzativo, e sarà posto l'accento sull'importanza che potrebbero rivestire le apparenze stesse (decisione TF 1P.49/2003 del 29.1.2003, 1P.528/2002 del 3.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 126 I 168; M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, p. 244 e ss.). L'elemento determinante consiste però nel sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato, per quanto comprensibili, siano obiettivamente giustificate. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio

di parzialità per giustificare la ricusazione (decisione TF 1P.21/2004 del 27.5.2004; DTF 126 I 68 consid. 3a e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 30 n. 2). Tuttavia, occorre pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, ed il ricorrente deve dimostrarlo: la ricusazione é e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale nega poi a dei provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 20 consid. b). Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete esaminare la condotta della procedura come un'istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (REP. 1998, n. 97).

E. 6

Nel presente caso, l'istanza di ricusa va riferita allo scritto _____ (AI 5) del sostituto procuratore pubblico al patrocinatore di _____ e _____. In tale scritto, e contrariamente a quanto riportato nello scritto _____ del citato patrocinatore al _____, non è contenuto un "sollecito" all'estensione del procedimento penale. Al contrario, e come emerge chiaramente dal riferimento alla DTF 121 IV 150, lo scritto AI 5 tende a chiarire quale era la reale volontà dei querelanti, con riferimento al principio dell'indivisibilità, ritenuto che se dalla querela erano stati omessi volontariamente dei possibili autori dei reati ipotizzati, la stessa andava considerata non valida. Come riporta la massima della DTF 121 IV 150: "Una querela penale presentata volontariamente solo contro alcuni dei compartecipanti al reato è, avuto riguardo al principio dell'indivisibilità ed alle conseguenze della sua violazione, di per sé contraddittoria. In una tale ipotesi, l'autorità deve informare il querelante che, ai sensi della legge, tutti i compartecipanti vanno perseguiti o nessuno di essi, e deve determinare quali siano le sue intenzioni. La querela va considerata non valida allorquando sia evidente che il querelante intende escludere dal perseguimento penale coloro che non sono menzionati". Il principio dell'indivisibilità è espressamente sancito dall'art. 30 CPP, che dispone: "Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipati al reato, tutti i compartecipati dovranno essere perseguiti." Vero che lo scritto _____ del patrocinatore di _____ e _____ (nella sua parte finale) qualifica erroneamente lo scritto AI 5 quale "sollecito" ad estendere la querela, ma precedentemente riferisce comunque della necessità di estendere la querela anche ai firmatari della duplica _____ alla CEF. Nel caso presente quindi non vi è dubbio alcuno che lo scritto _____ (AI 5) del sostituto procuratore pubblico fosse un atto dovuto, giuridicamente corretto, ultimamente nell'interesse dei querelati medesimi (in quanto poteva condurre ad un'invalidazione della querela), e non già un atto sospetto di parzialità o di mancanza di indipendenza.

E. 7

Per questi motivi, l'istanza va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste, in solido, a carico degli istanti, soccombenti. Per tutti questi motivi, visti gli art. 43 ss. CPP, 28 ss. CP, in particolare l'art. 30 CP, nonché l'art. 39 lit. f LTG, ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF

100.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico dell'avv. IS 1, _____, e della lic. iur. IS 2, _____. 3. Intimazione: terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.